



Unione Dei Comuni Riviera Di Gallura

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|---------------------------------|---|
| Verbale n. 1 Data 10/03/2021 | OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 4 del 08.03.2021, avente ad oggetto: “variazione al bilancio provvisorio finalizzata all’utilizzo di quote di avanzo derivanti da re-iscrizioni di economie di spesa relative a stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.” Variazione n. 1. |
|---------------------------------|---|

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 8.00, l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito nella persona del Dott. Giuseppe Derosas per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di bilancio n. 1 contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta n. 4 del 08.03.2021 avente ad oggetto: **“variazione al bilancio provvisorio finalizzata all’utilizzo di quote di avanzo derivanti da re-iscrizioni di economie di spesa relative a stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.”**

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile. Tenuto conto che l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e si trova pertanto in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- l’art. 175, comma 5-bis lett. a), secondo cui:
L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
 - a) *variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies;*

- l'art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000, secondo cui:
Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

Esaminata inoltre la proposta di deliberazione di Giunta n. 3 del 08.03.2021, avente ad oggetto: "determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020", la quale richiama:

- il punto 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, che prevede l'approvazione dell'avanzo di amministrazione presunto in caso di applicazione dello stesso al bilancio di previsione prima dell'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale, da quest'anno, impone che in caso di applicazione al bilancio di quote accantonate, vincolate e destinate, si debbano redigere gli allegati prescritti che ne elencano analiticamente l'entità, ossia:
 - Allegato A/1, che elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto;
 - Allegato A/2, che elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto;
 - Allegato A/3, che elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- il comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, che recita:
"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";
- l'art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000, secondo cui le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai Dirigenti o dalla Giunta comunale se effettuate durante l'esercizio provvisorio, previa approvazione, da parte di quest'ultima, del risultato presunto di amministrazione;

Inoltre, tenuto conto:

- che il Responsabile dell'Area Tecnica ha manifestato l'esigenza di utilizzare nel breve periodo il trasferimento vincolato relativo alla manutenzione straordinaria delle vie comunali e intercomunali, al fine di assicurare il rispetto dei tempi procedurali prescritti dalla Regione Sardegna;
- che l'Ente pertanto ha la necessità di applicare all'esercizio provvisorio quote di avanzo derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, al fine di assicurare l'impiego di tali risorse entro i termini prescritti dalla Regione Sardegna;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Unione;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giuseppe Derosas
